

## Decisione n. 6 del 2 agosto 2016

**OGGETTO: Sig.ra (OMISSIS)**

**– Richiesta di riesame ex art. 25**

**L. 241/90**

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza prodotta con nota del 28.06.2016, acquisita al protocollo n. 1617 con la quale la sig.ra (*Omissis*) ha chiesto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241/90 e s. m. i. - il riesame del diniego tacito opposto da codesta Amministrazione alla propria richiesta di ostensione e copia della documentazione amministrativa, sanitaria e sociale relativa al nucleo familiare (*Omissis*) con particolare riferimento alla relazione sociale sui minori. (*Omissis*);

VISTA altresì la nota prot. n. 1684 del 08.07.2016 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune di (*Omissis*) di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine non inferiore a 20 gg per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione non ha fornito riscontro nel termine sopra assegnato;

TENUTO CONTO che l'art. 24 co.1 della della L. n. 241/90 "*Esclusione dal diritto d'accesso*" individua i documenti da sottrarre all'accesso tra cui possono essere ricompresi gli atti relativi alle attività degli assistenti sociali, stante la L. 119 del 3 Aprile 2001 sull'obbligo del segreto professionale, che impone a tali

professionisti il segreto " *su quanto conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale*";

CONSIDERATO, in particolare, che la Legge n.119/01 disciplinando l'obbligo del segreto professionale degli assistenti sociali, enuncia che l'inottemperanza ingiustificata del divieto sopra richiamato comporta la sanzione penale prevista all'art. Art. 622 Codice Penale - Rivelazione di segreto professionale;

DATO ATTO che la Giurisprudenza Amministrativa ha inoltre specificato che non è accoglibile la richiesta di accesso, genericamente motivata dalla dizione della "tutela dei propri interessi giuridico-amministrativi" (CdS, Sez. IV, 19 Aprile 2001 n. 23) in considerazione del fatto che agli atti coperti da segreto professionale degli assistenti sociali possono accedere solo i diretti interessati o i soggetti che hanno su questi rappresentanza legale, genitori o tutori, salvo chiaramente diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente;

OSSERVATO, pertanto, che una condotta scrupolosa nell'istruire la richiesta, come quella tenuta anche nel caso concreto in oggetto, non è quindi eventuale (né tantomeno illegittima) ma doverosa da parte della PA che tratta documenti coperti da segreto professionale, siano essi contenenti dati direttamente sensibili o meno, consentendo un loro accesso solo quando tutti i requisiti di legge siano soddisfatti;

CONSIDERATO inoltre che, sempre la l. 241/90, come specificato dal successivo DPR n. 352/92 all'art. 8, prescrive che per alcuni atti vale un divieto di divulgazione come ad es. documenti relativi all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione di indagini (comma c), o quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone (comma d);

TENUTO CONTO che in tale limite possono essere ricomprese anche le relazioni dei servizi sociali rivolte alla Procura Minori, così come affermato da copiosa giurisprudenza amministrativa la quale nega alle relazioni sociali e agli atti del Tutore Pubblico natura di atto amministrativo, quindi soggetto all'accesso ex L. 241/90, bensì di atto giudiziario (redatti da dipendenti pubblici però rivolti all'Autorità Giudiziaria) e come tale soggetti all'accesso solo su istanza rivolta all'Autorità Giudiziaria e previa autorizzazione del Giudice competente (TAR Sicilia sent. 2107/2005; TAR Veneto sent. 3215/2004);

Tutto ciò premesso

### **DECIDE**

1. di rigettare la richiesta di riesame presentata dalla Sig.ra (*Omissis*) volta ad ottenere la visione ed estrazione copia degli atti connessi al procedimento avente ad oggetto l'ostensione e l'estrazione di copia della documentazione amministrativa, sanitaria e sociale relativa al nucleo familiare (*Omissis*) con particolare riferimento alla relazione sociale sui minori (*Omissis*).
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all'Amministrazione Comunale di (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

*Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.